

Comunicazione inviata il 23 febbraio 2006 ai fondi pensione negoziali

Oggetto: Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali – Novità introdotte dal decreto n 252 del 5 dicembre 2005 – Disposizioni applicative

L'art. 19 comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, entrato in vigore il 14 dicembre 2005 (in forza di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del citato decreto n. 252/2005), riconosce alla COVIP il compito di provvedere, nell'ambito della generale vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, alla verifica delle linee di indirizzo della gestione e alla vigilanza sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse rispetto alla normativa in essere (art. 6) e ai criteri di redazione delle convenzioni, definiti da COVIP, sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse.

La previsione normativa di cui sopra conferma, pertanto, la sussistenza del potere di vigilanza della COVIP in merito alle convenzioni di gestione, già prevista nell'articolo 17, comma 2, lett. *f*) del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993. Ciò che risulta invece innovato, rispetto alla precedente formulazione del decreto n. 124/1993, è l'avvenuto superamento, in un'ottica di semplificazione, dell'assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni. Per effetto di tale previsione le convenzioni di gestione non sono più soggette ad un'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità, restando, comunque, soggette alla vigilanza della stessa.

In considerazione di quanto sopra, si fa presente che la procedura relativa alle convenzioni di gestione, contemplata nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003, recante "*Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124*", è da intendersi superata, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 252/2005.

In particolare, sono da intendersi non più applicabili gli articoli 5 e 6 del sopra citato Regolamento, disciplinanti la procedura di autorizzazione alla stipula delle convenzioni e la procedura di autorizzazione delle modifiche delle linee di indirizzo delle convenzioni.

Nelle more della realizzazione della complessiva revisione, alla luce del decreto n. 252/2005, dei Regolamenti COVIP inerenti le procedure, di competenza della stessa, di autorizzazione e approvazione preventiva delle forme pensionistiche complementari nonché della diffusione delle direttive COVIP alle forme pensionistiche complementari previste dal citato decreto, si rileva l'opportunità di impartire istruzioni ai fondi pensione negoziali, volte comunque a precisare sin d'ora la documentazione da trasmettere ai fini della vigilanza sulle convenzioni di gestione e la tempistica dei relativi adempimenti.

Al riguardo, i fondi pensione negoziali dovranno trasmettere alla COVIP, entro 20 giorni dalla stipula delle convenzioni la seguente documentazione:

- una relazione dell'organo di amministrazione nella quale è illustrata la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, coerentemente con questa, sono descritte le caratteristiche di ogni singola convenzione ed è indicata la data di conferimento delle risorse ai gestori;

- il testo di ciascuna convenzione redatto in conformità ai criteri definiti dalla COVIP, sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari;
- la relazione illustrativa dello svolgimento del processo di selezione dei gestori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. *b*) della delibera COVIP 9 dicembre 1999.

Per quanto riguarda le successive modifiche delle linee di indirizzo della gestione e delle convenzioni, queste saranno soggette agli obblighi di comunicazione sopra esposti. In particolare, la relazione dell'organo di amministrazione dovrà illustrare i cambiamenti introdotti, le motivazioni che hanno portato all'adozione delle suddette modifiche nonché le eventuali ricadute che le stesse hanno sugli iscritti con indicazione dei presidi a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

Il Presidente
(Luigi Scimia)